



Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n.6 – Sanluri
Via Ungaretti, 9 – 09025 Sanluri
c.f. 91009910927

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER ORTOPEDIA

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di materiale sanitario per ortopedia, identificato nell'allegato elenco.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i quantitativi che l'Azienda Sanitaria ordinerà sulla base dell'effettivo fabbisogno.

La durata della fornitura è di anni due, con eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno.

Art. 2 - REQUISITI DI LEGGE

I dispositivi medici oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale ultima edizione e relative direttive CEE.

La Ditta fornitrice risponde dei danni comunque arrecati alle persone, provocati da difetti della fornitura.

Art. 3 - REQUISITI TECNICI

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificato nell'allegato elenco.

Art. 4 - CONFEZIONAMENTO

Dovrà garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul condizionamento primario, sia sull'imballaggio esterno.

Le etichette dovranno rispondere a quanto indicato nelle monografie della Farmacopea Ufficiale, ultima edizione.

Art. 5 - OFFERTA

L'offerta dovrà contenere i seguenti dati:

- denominazione del prodotto e numero di unità per confezione;
- prezzo unitario netto offerto, in cifre ed in lettere;
- aliquota I.V.A.;
- importo minimo fatturabile.

Le singole voci dovranno essere indicate con il numero progressivo così come nell'allegato elenco.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

Art. 6 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 163/2006, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel il rispetto della restante normativa in materia di contabilità dello Stato in quanto applicabile.

Il prezzo di aggiudicazione di ogni prodotto è fisso ed invariabile per tutto il periodo a cui si riferisce la fornitura.

L'aggiudicazione verrà effettuata, per lotti, dall'apposita Commissione sulla base della valutazione delle schede tecniche e dei campioni presentati, disponendo la stessa dei seguenti parametri:

1°) – qualità punti 40;

L'analisi delle schede tecniche dei campioni avviene articolo per articolo, con la verifica della corrispondenza con le caratteristiche richieste, della qualità del materiale, della idoneità rispetto alle esigenze delle UU.OO.

I 40 punti assegnati alla qualità saranno suddivisi secondo i seguenti parametri di valutazione:

- | | |
|--|-----------|
| - Caratteristiche Tecniche del materiale, manualità, praticità d'uso | punti 30; |
| - Caratteristiche del confezionamento primario e secondario | punti 4; |
| - Tempi di consegna | punti 3; |
| - Servizi post-vendita di informazione, di aggiornamento scientifico e tecnico sulle caratteristiche dei prodotti, con indicazione delle persone referenti | punti 3. |

Saranno esclusi dalle successive fasi di aggiudicazione i campioni che non riporteranno il punteggio minimo di 24/40.

2°) – prezzo punti 60.

L'aggiudicazione scaturirà dalla somma del punteggio conseguito nei due elementi parametrici, e che risulterà il più vantaggioso economicamente.

Art. 7 – CAMPIONATURA

Alla data stabilita per la presentazione delle offerte, le ditte che intendono partecipare alla licitazione privata di cui trattasi, al fine di permettere all'apposita Commissione di valutare le offerte sia sotto l'aspetto merceologico che per un adeguato controllo della qualità e della rispondenza delle norme di legge dei prodotti di cui trattasi, dovranno inviare una campionatura sufficiente ad effettuare delle prove, con allegata la scheda tecnica relativa al prodotto offerto con la definizione delle caratteristiche e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurata al prodotto finito. Le Ditte dovranno inoltre inviare una dichiarazione, sottoscritta dal firmatario dell'offerta, attestante la conformità dei dispositivi medici offerti alla direttiva 93/42/CEE ed indicare, per ognuno di essi, la classe di appartenenza e il numero identificativo. Resta inteso che la mancata presentazione della campionatura, delle schede tecniche e della dichiarazione, nei termini previsti, comporta l'esclusione dalla gara.

Art. 8 – GARANZIE

A) Cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo presunto della fornitura sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'art. 75 del D.Lvo 163/06 che qui si intende integralmente richiamato quanto alla regolarità, completezza, agli effetti e svincolo della stessa. In particolare si evidenzia che, l'offerta, ai sensi del citato art. 75, n°8, deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.113 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

B) Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, esclusivamente secondo le specifiche modalità previste dall'art.113 D.Lvo 163/06, cui si fa integrale riferimento quanto a regolarità, completezza, effetti e svincolo della stessa.

Art. 9 - CONSEGNE

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini dell'Azienda Sanitaria. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno dei magazzini della Farmacia siti presso l'Ospedale di San Gavino Monreale, o presso il Poliambulatorio di Sanluri così come indicato nell'ordine.

La merce dovrà essere consegnata a seguito di regolare ordine, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento ove richiesto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax).

Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio di Farmacia emettente l'ordine e a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

Rimane fermo in ogni caso il diritto per l'Azienda di acquisire presso altre ditte i prodotti occorrenti, a danno del fornitore inadempiente.

Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

In caso di ritardo nelle consegne che comporti almeno due contestazioni formali, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Al momento della consegna, i prodotti dovranno avere una validità pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.

I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero dell'ordine;
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti e relative scadenze

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla Ditta fornitrice.

Art. 10 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Servizio di Farmacia entro otto giorni dalla consegna, e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio di Farmacia.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia: ove ciò non avvenga si procederà come da art. 9;

b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;

c) restituire la merce senza chiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 11 - CONTESTAZIONE E RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si richiamano le norme del Capitolato generale e le vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 12- TRATTAMENTO DEI DAT PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, si comunica che i dati personali relativi alle Ditte potranno essere oggetto di “trattamento” da parte di questa Azienda Sanitaria.

Il “trattamento” dei suddetti dati verrà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla suddetta normativa, parimenti le Ditte hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge n. 675 del 1996.

Art. 13

In caso di controversia competente a decidere in merito sarà il foro di Cagliari.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Il presente capitolato composto di 13 articoli viene firmato **su ogni foglio** per totale e completa accettazione.

Data _____

Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale rappresentante o
Procuratore della Ditta

Il “Soggetto Proponente”, a pena di esclusione, con la firma in ogni pagina del presente Capitolato, dichiara e sottoscrive, di averne preso piena ed attenta conoscenza e di accettarne, a norma dell’art. 1341 del Codice Civile ogni sua parte con rinuncia esplicita ad ogni eccezione, approvandone in particolare gli artt. da 1 a 13.

Il “Soggetto Proponente” approva altresì esplicitamente tutte le componenti della Lettera di Invito e del Capitolato Generale (sottoscritti in ogni pagina), cui è allegato il Presente Capitolato Speciale di Appalto.

Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o
Procuratore della Ditta

